

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 1074 Ruocco.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 aprile scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 4 aprile 2019, è stata svolta la relazione introduttiva con riguardo al testo originario della proposta di legge. Avverte che la Commissione di merito ha concluso la votazione degli emendamenti nella seduta di ieri. Pertanto, la nostra Commissione

potrà adesso esaminare il testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative. Fa presente che il parere dovrà essere reso nella seduta odierna, essendo previsto che la Commissione Finanze riferisca all'Assemblea a partire da lunedì 15 aprile.

Elena RAFFAELLI (Lega), *relatrice*, ad integrazione della precedente relazione sul testo base della proposta di legge in esame, riferisce alla Commissione con riguardo a due nuove disposizioni di competenza della VIII Commissione, introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

La prima disposizione, recata dall'articolo 24-*bis*, riguarda la materia dei rifiuti e degli imballaggi. Si introduce, in particolare un meccanismo che consente di ridurre la produzione e l'uso di imballaggi, da un lato, consentendo all'impresa venditrice di riconoscere un abbuono del 25 per cento del prezzo dell'imballaggio all'impresa acquirente all'atto della resa dell'imballaggio. Dall'altro lato, la stessa impresa venditrice che li riusa ovvero ne effettua la raccolta differenziata funzionale al riciclo gode di un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente.

Il credito di imposta è riconosciuto fino a 10.000 euro per ciascun beneficiario e per un importo complessivo di 10 milioni di euro per il 2020.

Si demanda quindi ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, da adottare entro novanta giorni, la definizione della normativa di attuazione.

La seconda disposizione di interesse della Commissione, recata dall'articolo 31-bis, riconosce un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: *a)* semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; *b)* compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Anche in questo caso per gli acquirenti il beneficio si configura come un credito di imposta fino a 10.000 euro per ciascun beneficiario e per un importo complessivo di 10 milioni di euro, riconosciuto a condizione che i beni siano effettivamente impegnati nell'esercizio dell'attività economica o professionale. Esso non è cumulabile con il credito di imposta del 36 per cento previsto dalla legge di bilancio per il 2019 a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio (articolo 1, comma 73, della legge n. 145 del 2018).

Per i medesimi beni indicati nelle lettere *a)* e *b)*, ma non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, gli acquirenti possono invece ricevere un contributo fino a 5.000 euro ciascuno e per un importo complessivo di 10 milioni di euro, che viene anticipato dal venditore ed a questo rimborsato sotto forma di credito di imposta.

Si demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'Ambiente, da adottare entro novanta giorni, la defi-

nizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura e la tipologia di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta.

Segnala, al riguardo, che la rubrica dell'articolo reca anche un riferimento ai prodotti da « riuso » che, tuttavia, non trova più riscontro nel testo a seguito della riformulazione dell'emendamento originario.

Nelle norme citate si precisa che il beneficio non è soggetto ad alcuna imposta: non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES. Non è soggetto al limite di utilizzabilità annuale (pari a 250.000 euro) valevole per i crediti d'imposta ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Ancora, per entrambe le disposizioni si prevede una copertura degli oneri riferita al solo anno 2021 pari rispettivamente a 10 milioni e a 20 milioni di euro, utilizzando a tale scopo le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in tema di procedure automatizzate per la verifica della corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui al riformulato articolo 18 della proposta in esame.

Conclusivamente, ricorda che non è stato invece modificato l'articolo 5 del testo già descritto nella precedente relazione introduttiva. Tale disposizione reca una norma di interpretazione autentica in materia di contratti di locazione a canone agevolato, volta a chiarire che il relativo rinnovo tacito a ciascuna scadenza opera per periodo biennale, superando così incertezze applicative sulla durata del rinnovo contrattuale, anche ai fini della corretta tassazione.

Sempre in materia di locazioni fa presente che è stato introdotto l'articolo 5-bis, che abroga l'obbligo di comunicazione della proroga dei contratti per i quali si è

optato per l'applicazione della cedolare secca e la relativa sanzione in caso di inadempimento.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ringrazia preliminarmente la relatrice per aver illustrato in modo esaustivo le nuove di-

sposizioni di competenza della Commissione introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che vanno nella direzione condivisa di promozione dell'economia circolare.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1074 recante « Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale »;

preso atto che, con riguardo alla materia delle locazioni, l'articolo 5 reca una norma di interpretazione autentica in materia di contratti di locazione a canone agevolato, volta a chiarire che il relativo rinnovo tacito a ciascuna scadenza opera per periodo biennale, superando così incertezze applicative sulla durata del rinnovo contrattuale, anche ai fini della corretta tassazione, mentre l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ha altresì semplificato la procedura di proroga dei contratti per i quali si è optato per l'applicazione della cedolare secca, abrogando l'obbligo di comunicazione e la relativa sanzione;

richiamata la previsione, recata all'articolo 24-*bis*, finalizzata a offrire un beneficio alle imprese che virtuosamente riducono la produzione e l'uso di imballaggi, favorendone anche la raccolta differenziata funzionale al riciclo;

evidenziato che l'articolo 31-*bis*, introduce agevolazioni fiscali per l'acquisto di prodotti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, ovvero al compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti;

segnalato che, con riguardo alla corretta formulazione del testo, la rubrica del citato articolo 31-*bis* reca anche un riferimento al « riuso » dei prodotti che non sembra trovare riscontro nel corpo dell'articolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE